

CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai MAGISTRATI:

Dott. Giovanna Osana - Presidente

Dott. Donatella Aru - Consigliere relatore

Dott. Emanuela Cugusi - Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

OGGETTO: successioni nelle cause riunite

la prima iscritta al RAC n. 1087 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, promosso da:

C.M., nato a P. il (...), residente in C., elettivamente domiciliato in Cagliari via Ada Negri n.12 presso lo studio dell'avv.to Guido Manca Bitti e rappresentato e difeso dall'avv.to Bianca Maria Menichelli e dall'avv. Maria Del Grosso del Foro di Roma in forza di procura speciale in calce all'atto di appello;

APPELLANTE

CONTRO

M.E., nata a C. il (...), ivi residente, S.R., nato a C. l'(...), ivi residente, S.D., nata a C. il (...), residente in S. S. P., S.F., nato a C. il (...), ivi residente, quali eredi di S.L., nato a C. il (...) e deceduto in Cagliari il 22.6.2015, elettivamente domiciliati in Cagliari via Dante n. 72 presso lo studio degli avv.ti Luca Valdes e Antonio Vacca che li rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata in via telematica;

APPELLATI

la seconda iscritta al RAC n. 1135 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2016, promosso da:

O.G.F. nato a S. il (...) ivi residente, M.G. nato a C. il (...) residente in E. (C.), M.A. nato a C. il (...) residente in U. (C.), elettivamente domiciliati in Cagliari ...n. 24 presso lo studio degli avv.ti ...che li rappresentano e difendono in forza di procura speciale a margine dell'atto di appello;

APPELLANTI

CONTRO

C.M., nato a P. il (...), residente in C., elettivamente domiciliato in Cagliari via ...presso lo studio dell'avv.to ...che lo rappresenta e difende unitamente all'avv.to ...ed all'avv. ...del Foro di Roma in forza di procura speciale a margine dell'atto di appello;

APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE

M.E., nata a C. il (...), ivi residente, S.R., nato a C. l'(...), ivi residente, S.D., nata a C. il (...), residente in S. S. P., S.F., nato a C. il (...), ivi residente, quali eredi di S.L., nato a C. il (...) e deceduto in Cagliari il 22.6.2015, elettivamente domiciliati in Cagliari via ...presso lo studio degli avv.ti ...che li rappresentano e difendono in forza di procura speciale allegata in via telematica;

APPELLATI

Con l'intervento nelle due cause riunite:

PADRE M.A., nato a C. il (...), residente in S., C.F. (...), elettivamente domiciliato in Cagliari via ...n. 1 presso lo studio dell'avv. ...che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione;

INTERVENUTO

All'udienza del 29 gennaio 2021 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione in data 16 aprile 2007 davanti al Tribunale di Cagliari ritualmente notificato M.C. (Rac. n. (...)) premesso che:

- in data 7 giugno 2006 era deceduto in Settimo San Pietro, suicida, senza lasciare eredi legittimi, il sig. S.S., nato a S. S. P. il (...);

- da circa un anno egli era diventato il confidente del S., aveva le chiavi delle sue abitazioni ed era stato incaricato di sbrigare tutti gli incombeni inerenti le sue esigenze quotidiane, quali ritirare la posta, seguire le varie scadenze, accompagnarlo nei diversi uffici;
- il de cuius in data 15 settembre 2005 aveva redatto in suo favore un testamento olografo con il quale lo aveva designato erede universale, annullando tutti gli altri precedenti, scheda pubblicata in data 16 giugno 2006 con atto del dott. M.C.;
- egli aveva appreso che in data 14 giugno 2006 con atto del dott. A.G. era stato pubblicato un testamento che il de cuius avrebbe redatto il 1 giugno 2006, nominando quale erede universale L.S. che aveva preso possesso di tutti i beni ereditari;
- un perito da lui nominato aveva concluso che verosimilmente la data apposta sul testamento del 2006 non era stata scritta dal S.;

ha convenuto in giudizio L.S. rassegnando le seguenti conclusioni, poi sostanzialmente confermate all'esito del giudizio:

"1) dichiarare l'invalidità, la nullità e/o l'annullabilità del testamento olografo datato 01/06/2006, pubblicato in data 14 giugno 2006 con rogito notaio A.G. rep. (...) racc. (...), con il quale viene designato quale erede universale del sig. S.S. il sig. S.L., per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto;

2) accertare e dichiarare che in virtù del testamento olografo redatto in data 15/9/2005 pubblicato in data 16/6/2006 con rogito dott. M.C. rep. (...) vol. 15.572, il sig. C.M. deve essere considerato erede universale del sig. S.S.;

3) accertare e dichiarare che la massa ereditaria de qua è costituita dai beni indicati nel superiore capo 17) della narrativa del presente atto, o da quei beni che verranno accertati in corso di causa;

4) Per l'effetto condannare il sig. S.L.:

a) alla consegna in favore dell'attore di tutti i beni costituenti la massa ereditaria così come indicati nella superiore narrativa e come saranno accertati in corso di causa, dei frutti percepiti e percipiendi con gli interessi di mora e fatti salvi gli ulteriori danni;

b) al risarcimento di tutti i danni derivati all'attore, quale erede effettivo del sig. S.S., da tutte le azioni poste in essere dal convenuto che hanno pregiudicato la massa ereditaria ed in concreto che il sig. S.L. venga condannato al pagamento in favore dell'attore del controvalore dell'immobile sito in S. S. P., via G. n.1, costituito da fabbricato per civile abitazione al piano terra e piano primo, con annessa area cortilizia, il tutto censito nel NCEU al F. (...) mappale (...) e mappale (...), bene già facente parte della massa ereditaria ed alienato dal S.L. in favore dei coniugi M.-S. con rogito Dott. P.T. del 29.11.2006, importo da determinarsi in base al valore di mercato dello stesso, nonché condannare al pagamento in favore dell'attore del controvalore di ogni altro bene eventualmente alienato e/o danneggiato già facente parte della massa ereditaria de qua, oltre interessi e rivalutazione di tali importi sino al pagamento della relativa somma;

c) al risarcimento di tutti i danni derivati al sig. C. sia dalla mancata disponibilità immediata dei beni -mobili, immobili e somme di denaro - costituenti la massa ereditaria, sia dal ritardato riconoscimento della qualità di erede del sig. S.S., così come verrà accertato in corso di causa o, in difetto, determinato dal Giudice secondo equità;

d) al risarcimento in favore dell'attore di tutti i danni subiti per tutta l'attività posta in sede giudiziale e stragiudiziale per il recupero dei beni ereditari nonché tutti gli ulteriori danni morali e materiali in conseguenza diretta dei comportamenti illegittimi posti in essere dal convenuto.

5. Con vittoria di spese ed onorari del giudizio."

L.S., costituitosi in giudizio, ha sostenuto che:

- egli frequentava da decenni il de cuius con cui aveva sempre mantenuto un rapporto caratterizzato da reciproca stima, fiducia e affetto, in forza del quale egli gli aveva affidato da diversi anni il disbrigo e la cura di tutte le incombenze relative alla cura sia della propria persona che del proprio patrimonio, incarico fiduciario che non era stato in alcun modo svolto da M.C.;
- tale rapporto era proseguito anche negli ultimi cinque mesi di vita del S., che egli aveva trascorso ospite presso la famiglia di A.M. in Q.;
- l'unico valido testamento olografo era quello redatto in suo favore il 1 giugno 2006, testamento che gli era stato consegnato da A.M. nella busta chiusa portante il suo nome rinvenuta dal M. nella scrivania della stanza da letto del suicida.

Egli ha eccepito l'invalidità della procura di cui all'atto di citazione, domandando conseguentemente la declaratoria di invalidità di tale atto e, nel merito, ha chiesto che:

- venisse accertata e dichiarata la validità del testamento olografo datato 1 giugno 2006 e per l'effetto che egli fosse dichiarato erede universale di S.S.;
- fosse accertata e dichiarata la inesistenza e/o nullità e/o annullabilità del testamento olografo redatto in data 15 settembre 2005;
- in ogni caso fosse dichiarato che il testamento del 15 settembre 2005 era stato revocato dal successivo testamento del 1 giugno 2006 e pertanto era per lui irrilevante ed inefficace;
- fossero rigettate tutte le domande formulate dalla controparte.

Il giudizio è stato istruito con la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio sul testamento del 2006 con incarico al dott. Colombino che ha riconosciuto l'autenticità della scheda testamentaria oggetto di indagine.

A seguito delle osservazioni del consulente di parte del C., ritenuta la non esaustività della relazione depositata, il giudice ha disposto la rinnovazione delle indagini peritali, nominando CTU il dott. ... il quale ha affermato l'autenticità del testamento del 15 settembre 2015 e la non autenticità della data della scheda testamentaria del 2006 che istituiva erede L.S..

Con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari in data 6 febbraio 2008 (Rac. n. (...)) G.F.O., G.M. e A.M. hanno convenuto in giudizio M.C. e L.S. sostenendo che i testamenti olografi portanti le date rispettivamente del 1 giugno 2006 e del 15 settembre 2005 erano materialmente ed ideologicamente falsi e comunque invalidi per essere stati redatti da un soggetto incapace di intendere e di volere. Essi hanno quindi domandato che l'unica successione di S.S. aperta è quella in favore degli attori in forza del testamento pubblico del 27 ottobre 1995, pubblicato a Cagliari con atto a rogito del notaio C. del 25 ottobre 2007.

I convenuti M.C. e L.S., costituitisi in giudizio, hanno concluso per il rigetto della domanda.

In data 18 febbraio 2015 è stata disposta la riunione dei due procedimenti.

All'udienza dell'8 luglio 2015 fissata per la precisazione delle conclusioni è stata dichiarata l'interruzione del processo per il decesso di L.S..

Nel giudizio riassunto da M.C. con ricorso depositato il 13 gennaio 2016 si sono costituiti in giudizio G.O., G.M., A.M. nonché E.M., R., D. e F.S. nella loro qualità di eredi di L.S..

Con sentenza n. 2531/2016 pubblicata il 15 settembre 2016 il Tribunale di Cagliari ha così statuito:

"Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione e definitivamente pronunciando:

1. Rigetta l'eccezione di invalidità della procura sollevata dal S.L.;
2. In accoglimento delle domande del S.L. dichiara che il testamento olografo datato 1 giugno 2006 e pubblicato il 14 giugno 2006 a rogito notaio A.C. è genuino in ogni sua parte e proveniente dal S.S.;
3. Dichiara che, per effetto della scrittura del testamento del 1 giugno 2006, il S.S. ha revocato ai sensi dell'articolo 682 c.c. le disposizioni contenute nella precedente scheda del 15 settembre 2005;
4. Per l'effetto rigetta tutte le domande proposte dal C.M. nei confronti del S.L.;
5. Per effetto di quanto stabilito al punto 2) del presente dispositivo rigetta altresì tutte le domande proposte da O.G., M.G. e M.A. nei confronti del C.M.;
5. Relativamente al procedimento 3356/2007 condanna C.M. a rimborsare gli eredi del S.L. le spese del presente procedimento che si liquidano in Euro 13.000,00 per compensi del legale oltre accessori di legge ed oltre alle spese di perizia già liquidate;
6. Relativamente al procedimento 2249/2008 condanna O.G., M.G. e M.A. a rimborsare a C.M. ed agli eredi di S.L. le spese del procedimento che si liquidano in 13.000,00 per compensi del legale oltre accessori di legge ed oltre le spese di perizia già liquidate;
7. Rigetta la domanda chiesta dal S.L. di condanna di C.M. al risarcimento del danno ex articolo 96 c.p.c."

Con atto di citazione in data 23 ottobre 2016 ha proposto appello M.C. (Rac n. (...)).

Si sono costituiti in giudizio gli eredi di L.S. che hanno concluso per il rigetto dell'impugnazione.

Con atto di citazione in data 4 novembre 2016 hanno proposto appello G.O., G.M., A.M. (Rac. n. (...)).

Si è costituito in giudizio M.C. che ha proposto contestuale appello incidentale nonché gli eredi di L.S. che hanno concluso per il rigetto dell'appello.

I due procedimenti sono stati riuniti all'udienza del 17 marzo 2017.

Con ordinanza del 28 marzo 2017 depositata il 5 aprile 2017 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Cagliari

La causa è stata istruita con produzioni documentali e la disposizione di una consulenza tecnica d'ufficio.

All'udienza del 28 giugno 2019 è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini per il deposito di atti difensivi finali.

Con ordinanza del 25 marzo 2020 la Corte si è così pronunciata: "E' pacifico tra le parti che S.S., morto senza lasciare eredi legittimi, ha disposto nel tempo dei suoi beni con diversi testamenti:

- Testamento pubblico del 27 ottobre 1995 in favore dei signori G.O., G.M. e A.M., pubblicato a Cagliari con atto a rogito del notaio da M.C. del 25 ottobre 2007.
- Testamento pubblico del 21 luglio 1997 ricevuto dal notaio M.C. in favore di M.A.;
- Testamento olografo datato 15 settembre 2005 pubblicato in data 16 giugno 2006 a rogito dott. M.C. con cui è stato istituito erede universale C.M.;
- Testamento olografo datato 1 giugno 2006 pubblicato in data 14 giugno 2006 a rogito dott. A.G. con cui è stato istituito erede universale S.L..

Gli eredi di L.S. nelle note istruttorie in data 5 maggio 2017 e M.C. nelle note istruttorie in data 3 maggio 2017 hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello dei signori O.-M. per difetto di legittimazione ad causam stante la sussistenza di un altro testamento pubblico dell'anno 1997 in favore di un terzo soggetto M.A., che avrebbe privato di ogni efficacia il testamento dell'anno 1995. Tale eccezione è stata ribadita all'udienza del 9 giugno 2017 e nelle conclusioni definitivamente rassegnate nelle quali l'eccezione di inammissibilità è stata estesa alle domande spiegate in primo grado.

Nel presente giudizio non è stato citato M.A., potenziale erede testamentario di S.S., qualora fosse accolta la domanda di invalidità dei testamenti olografi dell'anno 2005 e dell'anno 2006 proposta dagli appellanti O.-M..

Ad avviso del Collegio, visto l'art. 101 c.p.c., le parti devono essere invitate a deliberare sull'integrità del contraddittorio nel presente giudizio considerato che le domande di ciascuna di esse sono dirette ad ottenere una pronuncia in ordine a un rapporto giuridico unitario e hanno per oggetto l'accertamento con effetto di giudicato della propria qualità di erede, la quale per la sua concettuale unità non sarebbe operante se la decisione non fosse emessa nei confronti di tutti coloro che, essendo soggetti del rapporto successorio, sono interessati alla successione mortis causa (cfr. in altra fattispecie Cass., n. 4533/1986).

Si richiamano sulla questione, con riferimento alla successione legittima concorrente con la successione testamentaria, le pronunce della Corte di Cassazione n. 8575/2019, n.4452/2016 e n. 474/2010."

La Corte ha quindi rimesso la causa in istruttoria, dando termine per note sulla questione sollevata e fissando per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 29 gennaio 2021, alla quale la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di legge per il deposito di atti difensivi finali sulle conclusioni definitivamente rassegnate dalle parti e sopra riportate.

Con comparsa di costituzione depositata il 6 agosto 2021 si è costituito in giudizio Padre M.A. che si è rimesso alla decisione della Corte.

- Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello dei signori O. e M. ex ar. 342 c.p.c..

Deve in via preliminare rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dai signori O. e M. ai sensi dell'art. 342 c.p.c. formulata dagli eredi di L.S. e da M.C..

Premesso che "Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata."; (Cass., S.U. n. 27199/2017; conforme Cass., ord. n. 13535/2018), è stato precisato che "In materia di appello, l' inammissibilità del gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l'intero contenuto dell'atto, mentre quando sia possibile individuare motivi o profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, è legittimo scrutinare questi ultimi nel merito, resecandoli dalle ragioni d'impugnazione viziate da genericità, sicché, ove la suddetta opera selettiva e l'esame che ne è derivato siano stati compiuti correttamente, l'eventuale errore del giudice sul tipo di formula adottata all'esito dello scrutinio dei motivi (dichiarati inammissibili o rigettati) non integra ragione di nullità della sentenza, risolvendosi in una irregolarità non incidente sul diritto di difesa." (Cass., n. 20124/2015).

Non può revocarsi in dubbio, che quanto meno alcune delle censure sollevate dai signori O.-M. si sottraggono alla valutazione di genericità talché, alla luce degli arresti sopra riportati, l'eccezione di inammissibilità dell'intero atto impugnatorio deve essere rigettata.

- Sull'interesse ad agire e sull'appello dei signori O. e M.

Gli eredi di L.S. nelle note istruttorie in data 5 maggio 2017 e M.C. nelle note istruttorie in data 3 maggio 2017 hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello dei signori O.-M. per difetto di legittimazione ad causam stante la sussistenza di un altro testamento pubblico dell'anno 1997 in favore di un terzo soggetto; l'eccezione di inammissibilità è stata estesa alle domande spiegate in primo grado. Tale eccezione è stata ribadita all'udienza del 9 giugno 2017 e nelle conclusioni definitivamente rassegnate per l'udienza del 28 giugno 2019.

Infatti essi hanno sostenuto che gli appellanti O. - M. avevano omesso di depositare davanti al Tribunale la seconda pagina della pubblicazione del testamento pubblico del 1995 in loro favore ad opera del notaio C. nella quale si dava atto di un ulteriore testamento del 1997 con il quale il de cuius

nominava erede universale il cappellano militare padre M.A., testamento che invalidava ogni efficacia di quello redatto nel 1995.

Con le memorie istruttorie depositate il 4 maggio 2017 M.C. ha depositato il testamento pubblico redatto in data 21 luglio 1997. Peraltro per completezza si rileva che il C. aveva chiesto all'udienza del 9 maggio 2016 davanti al Tribunale di essere autorizzato a detta produzione alla quale si erano opposti sia i signori O.-M. sia gli eredi di L.S., senza che il giudice di primo grado si sia pronunciato su detta istanza.

Con le memorie istruttorie di replica del 30 maggio 2017 gli eredi di L.S. hanno prodotto la versione integrale del "verbale integrale di richiesta di registrazione di testamento pubblico, rogito Notaio M.C. repertorio n. (...) volume n. 15769."

I signori O.-M. hanno tempestivamente eccepito l'inammissibilità della produzione del testamento pubblico del 1997 ai sensi dell'art. 345 c.p.c. nella formulazione applicabile al presente giudizio che esclude l'ammissibilità di nuove prove in appello seppure indispensabili (cfr Cass., n. 26522/2017), eccezione ribadita nella comparsa conclusionale del 25 settembre 2019.

L'eccezione di tardività della produzione del testamento pubblico del 1997 deve essere rigettata.

Deve in primo luogo rilevarsi che il difetto di interesse ad agire è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salva la formazione di un giudicato esplicito o implicito sul punto (cfr. Cass., n. 15084/2006), anche in mancanza di contrasto tra le parti sulla questione (così Cass., n. 19268/2016), poichè l'esistenza di una utilità concreta al giudizio costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda.

Nel caso di specie, seppure la questione non sia stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado, non può configurarsi alcun giudicato implicito. Si riporta il chiaro arresto di Cass., n. 1981/1999. "Il giudicato implicito sulla proponibilità dell'azione non può ritenersi formato quando la sentenza che ha provveduto sul fondamento nel merito della domanda sia stata impugnata per ragioni di merito, in quanto tale impugnazione impedisce la formazione del giudicato esplicito che costituisce il presupposto del giudicato implicito. (Nella specie la S.C. ha rilevato che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda, ritenendo quindi per implicito che il ricorrente fosse titolare di un interesse attuale e concreto tale da giustificare l'esercizio dell'azione promossa; tuttavia, poichè a seguito di impugnazione nel merito della sentenza non si era formato il giudicato esplicito - costituente il presupposto indefettibile del giudicato implicito sulla questione relativa all'interesse ad agire - non era preclusa al giudice di appello la rilevabilità d'ufficio della mancanza di tale interesse)."

Contrariamente a quanto sostenuto dai signori O.-M., nessuna preclusione al rilievo del loro difetto di legittimazione attiva è pertanto configurabile nel presente giudizio, senza che peraltro possa assumere alcuna portata, stante la rilevabilità d'ufficio, la rinuncia all'eccezione di inammissibilità dell'appello da essi proposto per difetto di legittimazione ad causa, formulata da M.C. e dagli eredi di L.S. a seguito dell'ordinanza di questa Corte del 25 marzo 2020

Se così è, ad avviso del Collegio, deve trovare applicazione il principio che si legge nella motivazione di Cass., n. 15339/2018: "In ogni caso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di chiarire che il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e

tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto (Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013; conf. Sez. 3, Sentenza n. 4548 del 26/02/2014). Deve, pertanto, ormai ritenersi superato quell'orientamento secondo cui il potere di rilevazione, anche d'ufficio, delle eccezioni in senso lato poteva essere esercitato dal giudice d'appello solo sulla base di elementi probatori ritualmente e tempestivamente allegati agli atti (Sez. L, Sentenza n. 2420 del 01/02/2013)."

Vedasi anche Cass., ord. n. 27.161/2018: "Il giudicato esterno, al pari di quello interno, risponde alla finalità d'interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicché il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti e non è subordinato ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. per le prove nuove in appello, di tal che il giudice, al quale ne risulti l'esistenza, non è vincolato dalla posizione assunta dalle parti in giudizio, dovendo procedere al suo rilievo e valutazione anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, nell'ambito di un giudizio per querela di falso, non aveva preso in esame la sentenza penale divenuta definitiva nel corso del giudizio di secondo grado ed eccepita dalla parte interessata, con cui la convenuta, imputata del reato di cui all'art. 481 c.p., era stata assolta perché il fatto non sussiste)."

Pertanto, dovendo valutare l'interesse ad agire dei signori O.-M., che hanno agito in forza del testamento pubblico del 1995, la Corte ritiene che la produzione del testamento pubblico del 1997 da parte dell'appellante C. non sia soggetta ai limiti fissati dall'art. 345 c.p.c.

Col testamento pubblico del 21 luglio 1997 (doc. n.1 note C. depositate il 4.5.2017). S.S. ha così espresso le sue ultime volontà: *"revoco ogni mio precedente testamento. Istituisco erede universale di tutti i miei beni, mobili ed immobili, presenti e futuri, ovunque e comunque situati, il reverendo Padre A.M., cappellano militare, nato a M. il (...) ed ivi residente in via G. C. n. 150."*

Con tale testamento pubblico, pertanto, S.S. ha revocato espressamente ai sensi dell'art. 680 c.p.c. in tutto il precedente testamento pubblico del 1995 azionato dai signori O.-M..

A ciò consegue l'inammissibilità delle domande da costoro proposte nel giudizio iscritto al Rac. n.(...) con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari in data 6 febbraio 2008 aventi ad oggetto l'impugnazione dei testamenti olografi redatti negli anni 2005 e 2006 per difetto di interesse ad agire.

Giova rammentare che "L'art. 591, ult. comma, cod. civ., come i successivi artt. 606, 2 comma, e 624, 1 comma, concedendo la possibilità di impugnare il testamento a "chiunque vi ha interesse", estende indubbiamente, rispetto alla normale azione di annullamento, la categoria dei soggetti legittimati all'impugnazione, assimilando la relativa disciplina a quella dell'azione di nullità prevista dall'art. 1421 cod. civ. - tanto da indurre taluni autori a coniare l'espressione "annullabilità assoluta" per rimarcare l'analogia-, ma, altrettanto indubbiamente, pone un preciso limite a detta estensione, rappresentato, appunto, dalla necessità che chi invoca l'annullamento abbia interesse ad ottenerlo e non sia un quisque de populo. Tale interesse, come ha più volte affermato questa Corte regolatrice, specie in tema di azione di nullità, deve essere diretto ed attuale, e non eventuale e futuro, di guisa che la posizione giuridica soggettiva di chi agisce sia suscettibile di ricevere un concreto ed effettivo

pregiudizio dal permanere dell'atto nel mondo del diritto e, per converso, un concreto ed effettivo vantaggio dalla sua caducazione (v. sent. 17.5.1981 n. 1553, 9. 3. 1982 n. 1475, 12.7.1991 n. 7717). A questo principio, del resto non dissimile da quello enunciato con riferimento all'interesse ad agire ex art. 100 cod. proc. civ. (v. sent. 20.6.1983 n. 4220, 21.6.1988 n. 4232), la Corte genovese si è puntualmente ispirata per escludere l'esperibilità dell'azione di annullamento da parte degli attuali ricorrenti, rilevando che essi, quali cugini della testatrice I.M.P., esclusi dall'ordine della successione legittima della stessa a causa dell'esistenza in vita della di lei sorella L.P., nessun concreto vantaggio avrebbero potuto ricevere dall'annullamento del testamento pubblico redatto dalla defunta a favore dei convenuti istituti religiosi, poiché in tal caso l'eredità di costei si sarebbe devoluta alla sorella superstite e giammai ai cugini. Non vale, quindi, obiettare che questi ultimi avrebbero potuto trarre pratica utilità da detto annullamento per effetto del conseguente accrescimento del patrimonio di L.P. e della loro sperata successione legittima alla medesima, quali suoi congiunti più prossimi, nel caso fossero riusciti a far dichiarare, anche l'invalidità del di lei testamento a favore degli stessi soggetti beneficiati dalla sorella I. premortale, trattandosi con ogni evidenza di un vantaggio solo indiretto ed eventuale, integrante una mera aspettativa di fatto." (così in motivazione Cass., n. 12291/1998).

È stato recentemente chiarito che "Anche in materia successoria, secondo i principi generali sull'interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), questo è dato dalla situazione giuridica soggettiva di vantaggio sostanziale, "il cui riconoscimento viene posto ad oggetto della pretesa fatta valere in giudizio, e che si concreta nella esigenza di conseguire un risultato utile o giuridicamente apprezzabile attraverso l'indispensabile intervento del giudice" (Cass. n. 3049/1968). È stata quindi ritenuta "inammissibile (per difetto di interesse) l'impugnazione del testamento per incapacità del testatore proposta, ex art. 591 cod. civ., da eredi legittimi (nella specie, cugini del de cuius) esclusi dall'ordine della successione legittima in conseguenza delle esistenza in vita di altri eredi legittimi di grado peggiore (nella specie, le sorelle del testatore) che non abbiano, invece, impugnato la scheda testamentaria, poiché nessun concreto vantaggio potrebbe loro derivare dall'eventuale accoglimento dell'azione così proposta, essendo l'eredità destinata a devolversi, in tal caso, ai detti eredi di grado peggiore" (Cass. n. 12291/1998). Insomma a giustificare l'interesse ad agire per far accertare l'invalidità di una disposizione testamentaria occorre che si possa vantare un diritto successorio in dipendenza dell'accertata invalidità della stessa disposizione (Cass. n. 2516/1967)." (Cass., n. 26062/2018; vedasi anche Cass., ord. n. 2489/2019).

Nella comparsa conclusionale di replica del 16 ottobre 2019 i signori O.-M. hanno contestato l'eccezione del difetto di interesse ad agire sollevata dalle controparti in quanto nel "Verbale di richiesta di registrazione di testamento pubblico Repertorio n. (...), Volume n. 15.769 del Dott. M.C., notaio in C." da essi depositato in allegato a detta comparsa, non essendo stato rinvenuto quello originariamente versato in atti, si legge soltanto "I comparenti dichiarano di essere stati informati da me notaio che risulta depositato presso il mio studio un altro testamento pubblico del defunto S.S. ricevuto da me notaio in data (...) ed annotato al n. (...) del Repertorio Atti di Ultima Volontà, del quale non è stata ancora richiesta la registrazione".

Poiché essi nulla sapevano del contenuto del testamento ricevuto dal notaio in data 21 luglio 1997, nulla potevano sapere se le di esso disposizioni fossero o meno incompatibili con quelle precedenti dettate a loro favore.

I signori O.-M. hanno poi sostenuto che il chiamato all'eredità è legittimato ad impugnare il testamento, quando il suo annullamento gli consenta di accedere, anche solo per motivi di interesse morale, ad una diversa delazione, legittima o testamentaria, la cui maggiore o minore convenienza non è sindacabile dal giudice.

Tale difesa non è condivisibile.

Con riguardo all'ultimo assunto, si richiama la giurisprudenza di legittimità sopra citata dell'insufficienza di un interesse solo morale ad integrare la condizione di procedibilità dell'interesse ad agire.

E' poi di tutta evidenza che, stante il disposto dell'art. 61 L. N., l'ordinaria diligenza avrebbe dovuto imporre ai signori O.-M., prima di promuovere il giudizio, la verifica del contenuto del testamento pubblico recenziore.

Giova poi rammentare che l'interesse ad agire, e quindi anche l'interesse ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui è proposta l'azione (o l'impugnazione), ma anche al momento della decisione, perché è in relazione quest'ultimo - e alla domanda originariamente formulata - che l'interesse va valutato (cfr. Cass., nn. 22.098/2018; 2934/2015; 21.951/2013).

Applicando gli esposti principi al caso scrutinato, avendo il testamento pubblico del 1997 revocato in toto il testamento pubblico del 1995, deve ritenersi insussistente alla data della presente decisione l'interesse dei signori O.-M. a proporre la domanda di invalidità dei due testamenti olografi successivi dell'anno 2005 e dell'anno 2006, in quanto se essa fosse accolta, l'eredità del S. in forza della disposizione testamentaria del 1997 non avrebbe potuto nemmeno in parte (cfr. art. 682 c.c.) essere devoluta in loro favore, in quanto beneficiario della stessa sarebbe Padre M.A., istituito erede universale dal de cuius. In altre parole, si ritiene che i signori O. - M. non potrebbero trarre un diretto beneficio in termini giuridici dalla eliminazione dell'efficacia dei due testamenti olografi per cui è causa.

Non pare peraltro ultroneo evidenziare che la validità del testamento pubblico del 1997 non è stata in alcun modo posta in discussione dai signori O.-M..

Quanto sopra esposto non conduce tuttavia alla declaratoria di inammissibilità dell'appello, in quanto con esso è stata proposta impugnazione anche avverso il capo relativo alla statuizione delle spese di giudizio, motivo che deve pertanto essere scrutinato da questa Corte.

In ogni caso, l'appello dei signori O.-M. sarebbe infondato nel merito.

Con riguardo all'autenticità dei testamenti olografi del 2005 e del 2006 si richiama quanto appresso si viene ad esporre.

Con il motivo formulato al capo A-2 essi hanno lamentato che il Tribunale non abbia disposto una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di accertare, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, se S.S. nell'ultimo periodo della sua vita fosse in condizioni psico-fisiche tali da determinare una totale o parziale compromissione della sua capacità di intendere e di volere.

Negli atti difensivi finali non hanno contestato specificamente le risultanze tecniche dell'elaborato peritale quanto piuttosto hanno ribadito l'assunto di una incapacità naturale del testatore e, in

sintesi, della sussistenza di una situazione nella quale egli non sarebbe stato libero di autodeterminarsi.

Il motivo è inammissibile per la sua genericità e comunque infondato.

Il Tribunale ha rigettato la domanda di annullamento dei testamenti olografi in questione in quanto redatti da un soggetto incapace di intendere e di volere "in quanto del tutto priva di riscontri istruttori. Le parti non hanno offerto al Tribunale né elementi documentali né altre fonti di convincimento per ritenere anche solo parzialmente offerta la dimostrazione di uno stato di incapacità naturale del de cuius. Si richiama qui l'ordinanza istruttoria che ha denegato tanto la prova orale per la sua genericità quanto la consulenza tecnica dedotta dalle parti con funzione totalmente esplorativa in assenza di qualunque elemento documentale di supporto."

Come già statuito nell'ordinanza istruttoria del Collegio del 9 giugno 2017 depositata in cancelleria il 14 settembre 2017, nell'atto di appello non sono state specificamente censurate le ragioni, che la Corte ha ritenuto assolutamente condivisibili, di cui all'ordinanza istruttoria del 18 febbraio 2015, alla quale si rimanda, in forza delle quali sono state rigettate le prove orali dedotte dagli attori O.-M. nonché la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio volte ad accertare l'allegato stato d'incapacità naturale.

In particolare per quanto riguarda la consulenza tecnica d'ufficio sulla cui mancata disposizione si fonda il motivo di appello ora esaminato, si rileva che nella predetta ordinanza del 18 febbraio 2015 il giudice di prime cure ha evidenziato che "una volta asserita la incapacità naturale del S.S., era onere degli attori offrire degli elementi di riscontro necessari, o quantomeno dimostrare di aver posto in essere ogni possibile iniziativa destinata a procurarsi gli elementi documentali necessari per provare i fatti allegati.",

venendo poi ad elencare gli strumenti che essi avrebbero potuto attivare al fine di procurarsi la documentazione sanitaria che avrebbe potuto costituire una base di partenza per disporre una indagine medica sullo stato di salute del de cuius.

Essendo rimasti inerti, in difetto di tale documentazione, il Tribunale ha rigettato la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio da essi formulata, non potendo d'ufficio acquisire documentazione medica della cui produzione gli attori erano onerati.

È vero che nell'ambito del percorso peritale davanti al consulente dott. Colombino sono state acquisite nel procedimento iscritto al Rac. n. (...), di cui gli attori non erano all'epoca parti, 10 cartelle cliniche relative ad altrettanti ricoveri ospedalieri subiti dal de cuius nel periodo gennaio 2001 - aprile 2005 e che tali cartelle sono state ridepositate, facendo parte dell'incarto processuale, dagli eredi di L.S. il 9 ottobre 2017 (vedasi ordinanza del 9 giugno 2017 e verbale dell'udienza del 20 ottobre 2017).

Tuttavia anche considerato che tale produzione era funzionale all'espletamento della perizia grafologica e che essi non hanno dichiarato di volersene avvalere, si ritiene che il requisito di specificità dei motivi dell'art. 342 c.p.c., avrebbe richiesto l'indicazione dei documenti medici facenti parte dell'incarto processuale del primo grado del giudizio dei due procedimenti riuniti, che comprovavano l'allegazione di uno stato di incapacità di intendere di volere alle date alle quali

sarebbero stati redatti i due testamenti autografi, documenti che avrebbero consentito di non considerare meramente esplorativa l'indagine tecnica richiesta.

Premesso che " In tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula la esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del "de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi; peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo." (Cass., ord. n. 3934/2018; conforme Cass., n. 8690/2019), deve peraltro rilevarsi che seppure dalla documentazione medica in atti risulta un peggioramento progressivo delle condizioni di salute del de cuius, non emergono comunque elementi suffraganti uno stato di incapacità nei termini appena esposti.

Alla luce del contesto nel quale il testamento olografo del 2005 è stato redatto (vedasi di seguito) si richiama Cass., n. 8690/2019: "Ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario."

- Sull'integrità del contraddittorio.

Come sopra esposto, con comparsa di costituzione depositata il 6 agosto 2021 si è costituito in giudizio Padre M.A. il quale si è rimesso alla decisione della Corte senza formulare alcuna domanda.

La questione che si pone alla Corte, sulla quale le parti sono state invitate a deliberare con ordinanza del 25 marzo 2020, è se l'intervenuto fosse litisconsorte necessario nei due giudizi di primo grado, poi riuniti, e se, in caso positivo, debba trovare applicazione l'art. 354 c.p.c.

Il Collegio, impregiudicata la questione della ricorrenza o meno di una ipotesi di litisconsorzio necessario con riguardo alla posizione di Padre M.A., ritiene, in ossequio al principio della ragionevole durata del giudizio, di escludere la necessità della integrazione del contraddittorio con conseguente applicazione dell'art. 354 c.p.c.

Giova infatti evidenziare che, a seguito della declaratoria di inammissibilità delle domande dei signori O.-M. e della mancata impugnazione da parte degli eredi del S. della sentenza laddove è stato ritenuto autentico il testamento del 2005 in favore di M.C., conformemente peraltro alle risultanze di tutti gli elaborati peritali in atti, può affermarsi che il testamento del 1997 risulta essere stato revocato in tutto dal testamento del 2005 che ha nominato erede universale M.C..

Poiché l'A., intervenuto nel presente giudizio, si è rimesso alle decisioni della Corte, senza proporre alcuna domanda di impugnazione dei testamenti olografi e senza lamentare alcunché in ordine alla

sua mancata partecipazione al giudizio, non palesando alcun interesse alla rinnovazione dell'intero giudizio in suo contraddittorio, si ritiene che il rilievo che nel giudizio di primo grado dovesse essere integrato nei suoi confronti il contraddittorio, con conseguente applicazione dell'art. 354 c.p.c., non sarebbe rispettoso del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall'art. 111 Cost., comma 2 e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali) che impone al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'art. 101 cod. proc. civ., da sostanziali garanzie di difesa (art. 24 Cost.) e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (art. 111 Cost., comma 2) dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti (Cass. 17 giugno 2013 n. 15106; Cass. 8 febbraio 2010 n. 2723; Cass., Sez. Un., 3 novembre 2008, n. 26373; Cass., Sez. 3, 7 luglio 2009, n. 15895; Cass., Sez. 3, 19 agosto 2009, n. 18410; Cass., Sez. 3, 23 dicembre 2009, n. 27129), risolvendosi oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali dell'A. che nulla ha lamentato al riguardo (cfr. anche Cass, nn. 2489/2019; 12.515/2018).

Tale decisione trova peraltro pieno conforto nell'ordinanza n. 24.071/2019 della Suprema Corte: "In caso di accertamento dell'usucapione in danno di più proprietari, è inammissibile, per difetto di interesse, l'impugnazione della sentenza di rigetto proposta, per violazione dell'integrità del contraddittorio, dal soccombente che abbia agito in giudizio senza convenirvi tutti i comproprietari e senza sollecitare al riguardo l'esercizio dei poteri officiosi del giudice, stante l'irrelevanza per lo stesso della non opponibilità della pronuncia ai litisconsorti necessari pretermessi e l'assenza di pregiudizio per i diritti di questi ultimi. Né è meritevole di tutela l'interesse ad un nuovo giudizio che si concluda con differente esito, traducendosi esso in un abuso del processo, oltre ad essere contrario al principio di ragionevole durata dello stesso ai sensi dell'art. 111 Cost.".

Sull'autenticità e la validità dei testamenti olografi del 15.9.2005 e del 1.6.2006.

In via preliminare, vista l'ordinanza del 22 novembre 2018, che ha rimesso alla sentenza definitiva la decisione su di essa, rigetta l'istanza di espunzione delle Note Tecniche del consulente tecnico di parte nominato da M.C. formulata all'udienza del 9 novembre 2018 dagli eredi di L.S..

Tali note sono state infatti trasmesse tempestivamente dal consulente di parte al Collegio Peritale nel corso degli accertamenti, come è dato atto nella perizia finale (pag. 102), secondo il modello procedimentale di cui agli artt. 194 e 195 c.p.c..

Esse sono state pertanto ritualmente acquisite all'incarto processuale e legittimamente depositate dal Collegio Peritale, unitamente alle osservazioni del consulente di parte degli eredi di L.S., quali allegati alla consulenza tecnica d'ufficio.

Alla data della sentenza del Tribunale impugnata sulle schede testamentarie per cui è causa, ed in particolare sulla scheda del 2006, erano state espletate diverse indagini peritali, di cui dà conto il giudice di prime cure alle pagg. 26 e ss. della sentenza.

Nel giudizio di primo grado sono state espletate due consulenze:

- con la prima, redatta dal dott. Colombino e depositata il 21 luglio 2011, è stata accertata l'autografia nel testo, nella data e nella firma della testamento del 1 giugno 2006;
- con la seconda, disposta per non aver il giudice istruttore ritenuti esaurienti i risultati conseguiti con il primo elaborato peritale, redatta dal dott. ..., è stata accertata l'autenticità del testamento del 15 settembre 2005 che era stato integralmente redatto da S.S., mentre per quanto riguarda il testamento del 1 giugno 2006 il CTU ha affermato che esso era autentico in ogni parte, ad esclusione della data, in quanto essa non avrebbe potuto essere redatta dal de cuius con la nettezza e pulizia di grafismo che la caratterizza poiché egli alla data di redazione del testamento del 2005 aveva presentato segni di invecchiamento e di difficoltà motorie nel segno grafico.

Nel giudizio penale a carico di L.S., imputato del reato di cui agli articoli 488 e 491 c.p. "per avere, pur essendo privo di mandato ad scribendum, proceduto al riempimento del testamento olografo a firma di S.S., datato 1 giugno 2006 pubblicato il giorno 14 giugno 2006 avanti al notaio dott. A.G., apponendovi la data il 1 giugno 2006 posta in calce al documento" sono state redatte due consulenze:

- la prima, disposta dalla Procura della Repubblica, nell'ambito delle indagini preliminari, affidata alla dott.ssa R.D. la quale ha concluso che il testamento del 15 settembre 2005 era integralmente genuino e riferibile sicuramente in ogni sua parte al de cuius e che il testamento del 1 giugno 2006 era riferibile a costui in ogni sua parte ad esclusione della data che presentava uno stile grafico incompatibile con quello del de cuius ancorché non era stato possibile stabilire con certezza che l'aggiunta fosse stata vergata dall'imputato;
- la seconda, disposta dal Tribunale Penale, affidata alla dott.ssa S.B., la quale ha ritenuto autografa la data del 1 giugno 2006, rilevando che il testamento recenziore era sicuramente stato redatto con maggiore cura ed impegno rispetto a quello del 2005.

Il giudice di prime cure è arrivato alla conclusione che ragionevolmente il S. quando aveva redatto la scheda del 2006 non aveva apposto immediatamente la data, talché quando egli l'aveva aggiunta utilizzando una diversa penna, presumibilmente in una condizione psicologica e con uno stato d'animo diversi da quelli che aveva quando aveva redatto il resto dello scritto, si era determinata una interruzione nella uniformità del ritmo grafico.

Il Tribunale ha ritenuto di condividere le conclusioni del dott. Colombino e della dott.ssa S.B., ritenendo più convincenti gli elementi di analogia evidenziati dei due consulenti i quali "ravvisano delle caratteristiche dei numeri, negli ovali e negli spazi tra i singoli caratteri, ed infine negli elementi di dettaglio (i trattini che separano le cifre) indici sicuri della integrale autografia della scheda del 2006".

Per contro non ha ritenuto convincente la conclusione cui era pervenuto il dott. ... che "nell'affidarsi alla comparazione tra la data della scheda del 2006 e quella del 2005 finisce con l'assegnare un rilievo eccessivo all'apparenza tremolante ed incerta della data visibile nella prima scheda senza considerare che tale maggiore incertezza di tutto l'olografo del 2005 poteva essere dipesa non necessariamente od esclusivamente da uno stato irreversibile di malattia o di invecchiamento, ma anche da una condizione transeunte di agitazione che abbia reso lo scritto del 2005 più graficamente incerto del documento successivo."

Il Tribunale, ritenute autentiche entrambe le schede testamentarie, in applicazione dell'art. 682 c.c. alla luce della sua interpretazione da parte della giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che con il testamento del 2006 fosse stata revocata la precedente istituzione di erede di cui al testamento del 2005 talché doveva concludersi che l'unico erede di S.S. doveva essere considerato L.S..

Con ordinanza del 9 giugno 2017 il Collegio ha disposto la rinnovazione totale della consulenza tecnica d'ufficio nominando consulenti due esperte di fama nazionale, dott.sse B.C. e M.V..

Ciò considerato:

- le conclusioni discordanti a cui sono pervenuti i due consulenti tecnici d'ufficio nominati dal Tribunale e le contestazioni ad esse mosse da ciascuna delle parti in causa e dei loro consulenti nonché le conclusioni discordanti a cui sono pervenuti i periti nominati in sede penale;
- il fatto che gli accertamenti tecnici sono stati espletati in sede penale e civile senza che fosse stato rispettato il principio del contraddittorio nei confronti di G.O., A. e G.M., attori nel procedimento davanti al Tribunale iscritto al Rac. n. 2249/2008, riunito al procedimento iscritto al Rac n. 3356/2007, successivamente allo svolgimento dei percorsi peritali ed all'acquisizione della relazione di cui al procedimento penale, con conseguente violazione del loro diritto di difesa (cfr. Cass., n. 19.373/2017).

Il tema centrale del presente giudizio è la valutazione della integrale autenticità del testamento olografo datato 1 giugno 2006 pubblicato in data 14 giugno 2006 a rogito dott. A.G. con cui è stato istituito erede universale L.S..

Infatti il Tribunale ha riconosciuto l'autenticità di entrambi i testamenti e nessuna valida impugnazione è stata proposta avverso la declaratoria di autenticità del testamento olografo datato 15 settembre 2005 pubblicato in data 16 giugno 2006 a rogito dott. M.C. con cui è stato istituito erede universale C.M..

Alla stessa conclusione è pervenuto il Collegio officiato dalla Corte, sorretta da esauriente motivazione che dà conto delle approfondite indagini tecniche espletate, secondo le quali il testamento datato 15 settembre 2005 pubblicato in data 16 giugno 2006 a rogito notaio M.C. rep. (...) vol. 15572 "è attribuibile (nel testo, nella data e nella sottoscrizione) alla mano di S.S..".

Tali conclusioni non sono state contestate dai consulenti di parte degli eredi di L.S. e per il vero neppure gli appellanti O.-M. negli atti difensivi finali hanno posto in discussione l'autenticità della scheda testamentaria del 2005, autenticità che è stata riconosciuta anche dal secondo dei consulenti officiati dal Tribunale, dott. Giorgio ..., non essendo essa stata oggetto di verifica da parte del primo consulente.

L'appellante M.C. ha censurato il capo 2 ("In accoglimento delle domande delle S.L. dichiara che il testamento olografo datato 1 giugno 2006 e pubblicato il 14 giugno 2006 a rogito notaio A.G. è genuino in ogni sua parte e proveniente dal S.S.") ed i consequenziali capi 3), 4) e 5) della sentenza impugnata, sostenendo la non riferibilità alla mano del de cuius della data apposta nel testamento portante la data 1 giugno 2006.

Egli ha affidato il proprio appello ai seguenti motivi di gravame:

I. L'inammissibilità della produzione della perizia della dott.ssa S.B. elaborata nel corso del processo penale in quanto irrituale e tardiva (motivo n.1);

II. L'inammissibilità della CTU del dott. Giovanni Colombino, già ritenuta dal Tribunale stesso non esaustiva, tanto da decretare il rinnovo della stessa con la nomina di un secondo CTU, Dott. ... (motivo n. 2);

III. L'apocriefa della data 1 giugno 2006 contenuta nel testamento olografo del sig. S.S. pubblicato il 14 giugno 2006 a rogito Notaio dott. A.G. (motivo n.3);

IV. L'omessa motivazione sulla richiesta delle istanze istruttorie orali formulate da parte attrice nonché sull'omessa valutazione della produzione documentale ritualmente e tempestivamente prodotta (motivo n.4);

V. l'illegittimità ed illogicità della sentenza di primo grado circa la presunta implicita revoca della volontà manifestata dal de cuius nella scheda testamentaria dell'1 giugno 2006 (motivo n. 5).

Ciò premesso, l'acquisizione integrale del fascicolo penale nel giudizio iscritto al n. 1700/09 Rg Trib. (RNR 2204/2007) impone di ritenere assorbito il primo motivo di appello del C. riguardo all'ammissibilità della produzione della consulenza tecnica redatta in sede penale dalla dott.ssa S.B., consulenza tecnica facente parte nella sua integrità dell'incarto processuale.

Per altro verso è infondata la doglianza avverso l'utilizzazione da parte del Tribunale dell'elaborato peritale redatto dal dott. Colombino, la cui non esaustività era stata espressamente riconosciuta dalla disposta rinnovazione dell'accertamento tecnico.

Giova richiamare il passo motivazionale di Cass., n. 25.249/2017: "Inoltre, la Corte territoriale ha, sia pure sinteticamente (v. p. 3 e 4 della sentenza impugnata), motivato le ragioni per cui ha aderito alle conclusioni della seconda c.t.u., così attenendosi al principio già affermato da questa Corte e secondo cui, qualora nel corso del giudizio di merito vengano espletate più consulenze tecniche in tempi diversi con risultati difformi (e quindi, anche allorché, come nel caso all'esame, venga disposta una nuova - rispetto a quella eseguita in prime cure - consulenza tecnica d'ufficio), il giudice può seguire il parere che ritiene più congruo o discostarsene, dando adeguata e specifica giustificazione del suo convincimento; in particolare, quando intenda uniformarsi alla seconda consulenza, non può limitarsi ad una adesione acritica ma deve giustificare la propria preferenza indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del primo consulente, salvo che queste risultino criticamente esaminate dalla nuova relazione (Cass. 30/10/2009, n. 23063)."

Sotto il profilo dell'onere della prova della non autenticità della data apposta al testamento del 2006, deve in primo luogo richiamarsi l'ordinanza n. 22197/2017 della Suprema Corte secondo cui "La parte che contesti la verità della data indicata in un testamento olografo, ex art. 602, comma 3, c.c., deve proporre domanda di accertamento negativo di tale elemento essenziale ed è onerata dell'onere della relativa prova, anche laddove la difformità sia dovuta ad errore materiale del testatore, che non emerga da elementi intrinseci della scheda testamentaria."

Deve altresì richiamarsi l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui "Nel procedimento di verifica della scrittura privata, il giudice del merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica sull'autografia di una scrittura disconosciuta (nella specie, testamento olografo), ha il potere - dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni altro elemento

di prova obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità." (Cass., n. 3009/2002; conformi Cass., nn. 9631/2004; 9523/2017; 15686/2015).

Sotto questo profilo deve ritenersi fondato il quarto motivo di censura sollevato dal C., non avendo effettivamente il Tribunale preso in alcuna considerazione le prove documentali da lui offerte senza spendere alcuna parola al riguardo. Sul punto si richiama quanto si verrà ad esporre in seguito.

In via preliminare deve essere scrutinata l'eccezione formulata dagli eredi di L.S. negli atti difensivi finali secondo cui, stante il disposto dell'art. 652 c.p.p., doveva ritenersi che il giudicato penale consacrato nella sentenza n. 1143 del 24.5.2011 del Tribunale di Cagliari, Sezione Penale, precludesse al giudice civile di procedere ad un nuovo accertamento della autenticità delle due schede testamentarie in quanto esso era oramai coperto dal giudicato. Essi hanno richiamato la sentenza n. 20252/2014 della Corte di Cassazione.

L'eccezione è infondata alla luce del seguente passo motivazionale di cui alla sentenza invocata dagli stessi eredi di L.S.: "Occorre tener conto in terzo luogo che l'art. 654 c.p.p. limita sotto l'aspetto soggettivo gli effetti del giudicato penale ai soggetti che abbiano assunto la qualità di parti del processo penale, sicché tali effetti non possono profilarsi a vantaggio dell'imputato e nei confronti delle altre parti del giudizio civile, se queste ultime non si siano costituite parti civili nel processo penale (cfr. Cass. 15.2.2005, n. 2975). E nel caso di specie - lo si è parimenti premesso - F.C. e B.D. ebbero a prender parte al processo penale in veste di parti civili. E nel caso di specie - lo si è parimenti premesso - F.C. e B.D. ebbero a prender parte al processo penale in veste di parti civili."

Nel caso scrutinato il C. non era parte civile del giudizio penale e pertanto la sentenza penale di assoluzione di L.S. non può spiegare alcuna efficacia preclusiva nel giudizio civile da lui promosso.

Si richiama da ultimo Cass., n. 30.838/2018: "L'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile, di cui all'art. 654 c.p.p., postula, sotto il profilo soggettivo, la perfetta coincidenza delle parti tra i due giudizi, vale a dire che non soltanto l'imputato, ma anche il responsabile civile e la parte civile abbiano partecipato al processo penale."

Ad avviso del Collegio la complessiva valutazione delle emergenze istruttorie consente di addivenire alla conclusione che la data "1.6.2006" di cui al testamento olografo pubblicato il 14 giugno 2006 non sia stata apposta da S.S. in quel periodo anagrafico.

Con riguardo agli accertamenti tecnici, la Corte ritiene di aderire alle motivate conclusioni a cui è pervenuto il Collegio da essa officiato, particolarmente qualificato, sorrette da esauriente motivazione che dà conto delle approfondite indagini tecniche espletate, secondo le quali il testamento datato 1 giugno 2006 pubblicato in data 14 giugno 2006 a rogito notaio A.G. rep. (...) rac. (...) a firma S.S. "è riconducibile nel testo e nella sottoscrizione alla mano di S.S.. A FRONTE DI MODERATI ELEMENTI DI ANALOGIA, LE SIGNIFICATIVE DIVERGENZE TRA LA DATA INDICATA NEL TESTAMENTO 1.6.2006 E LE SCRITTURE AUTOGRAFE DI S.S., INDUCONO A RITENERE POSSIBILE L'APOCRIFIA DELLA DATA MEDESIMA. LA SCHEDA TESTAMENTARIA DELL'1.6.2006 NON CORRISPONDE ALLA MODALITÀ ESECUTIVA E DI SCRITTURA DI QUEL PERIODO ANAGRAFICO DEL SIG. S.S." (pag. 110).

Deve in primo luogo rilevarsi che il Collegio Peritale ha premesso (pag. 34) che "L'originale del testamento in oggetto è stato ispezionato e fotografato presso lo Studio del Notaio A.G., che lo ha pubblicato in data 14.6.2006: è stato redatto su un foglio rigato formato protocollo, per complessive 15 righe. L'esame visivo e l'analisi strumentale del documento mettono in chiara evidenza l'esistenza di inchiostri di tonalità diversa, non giustificabile con l'esaurimento della carica della penna utilizzata in precedenza: la data ("1-6-2006") di rigo 14 è stata redatta con una penna biro sicuramente diversa da quella utilizzata per redigere i righi da 1 a 13, nonché la firma "S.S." di rigo 15. L'esistenza di inchiostri diversi indica inoppugnabilmente che nel passaggio dalla scrittura redatta con una penna a quella stesa con una penna differente è intercorso un intervallo temporale e, quindi, che non vi è contestualità di stesura tra la data da una parte e, dall'altra, il testo e la firma del testatore."

Le ausiliarie hanno poi esposto (pag. 42) che "l'analisi particolareggiata delle varie sezioni del testamento porta ad affermare che titolo ("mio testamento"), disposizioni e firma del testatore sono stati redatti da un'unica e medesima mano. ..." Si richiamano le analitiche considerazioni esposte alle pagg. 42-47 dell'elaborato peritale.

Tale valutazione è stata confermata dal confronto del testamento in esame con le scritture autografe di comparazione: "Dal confronto particolareggiato fra il testamento classificato X2 e le scritture autografe di comparazione emergono le seguenti valutazioni:

A) Titolo, testo e sottoscrizione del testatore sono da attribuire, con certezza, alla mano del defunto S.S.. Le scritture a raffronto condividono, infatti, le caratteristiche più intrinseche del gesto grafico ed una gamma imponente di indici grafici personalizzanti, da portare indiscutibilmente ad un giudizio di unicità di provenienza."

Si richiama quanto esposto alle pagg. 82-84 dell'elaborato peritale.

Le consulenti hanno poi accertato (pagg. 95-97) che "Il testamento X2, e più precisamente testo e sottoscrizione del testatore, non possono essere stati redatti l' 1 Giugno 2006, ma sono chiaramente da riferire ad un'epoca precedente. ... Testo e sottoscrizione del testamento in verifica X2 si pongono in una relazione qualitativa inequivocabile con le scritture del periodo 1981/1995 e con i potenziali di azione, integralmente disponibili, che le contraddistinguono, ma non con le scritture autografe più recenti (ivi compreso il testamento X1, indiscutibilmente autentico e recante una data anteriore di nove mesi rispetto a quella indicata in X2). "

Pare a questo punto importante rilevare che il Collegio Peritale officiato dalla Corte, dopo alcuni cenni biografici relativi al de cuius, ha esaminato approfonditamente le scritture autografe di comparazione che sono state redatte in un arco compreso tra il 1981 e l'autunno del 2005, consentendo lo studio longitudinale delle varie modalità espressive del defunto nell'arco di tempo al quale si riferiscono (pagg. 49 e ss.). Le ausiliarie hanno in particolare esposto (pag. 50): "La scrittura autografa manifesta, con il passare degli anni, una progressiva diminuzione dell'elasticità e della stabilità, con la comparsa di stentatezze e tremori (propri dell'invecchiamento cerebrale) iniziata intorno agli anni 1997/2000 e consolidatasi nel periodo successivo, anche a causa del peggioramento delle condizioni di salute del Sig. S."

Si legge ancora a pag. 95 e ss. "l'analisi longitudinale delle scritture autografe di pugno di S.S., con il rilevamento di variazioni da correlare all'invecchiamento cerebrale ed alla comparsa di cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, broncopneumopatia cronica ostruttiva e sindrome depressiva, permette di apprezzare e di individuare due distinti periodi dell'evoluzione grafomotoria del Sig. S.:

- le scritture 1981/1995 riflettono la maturità espressiva di S.S. e, nonostante la stentatezza di fondo della natura grafomotoria del de cuius, risultano prive di alterazioni.

- Le scritture autografe del periodo 1997/2005 evidenziano, invece, un progressivo deterioramento della flessibilità e della coordinazione, da correlare al progredire dell'età ed al peggioramento delle condizioni di salute del testatore. In particolare, le variazioni grafiche individuali di S.S. subentrate a seguito dell'invecchiamento e del consolidamento delle malattie, conferiscono alle scritture autografe del periodo 1997/2005 modalità esecutive "diverse" rispetto alle scritture di data anteriore, con diminuzione della velocità, della vivacità e delle spinte espansive dei tratti, incremento della stentatezza, deterioramento dei potenziali di azione e comparsa di angolazioni e tremori."

Alla luce di quanto esposto deve pertanto disattendersi l'assunto degli eredi di L.S. di cui alla comparsa conclusionale del 27 settembre 2019 secondo cui il Collegio Peritale avrebbe formulato il suo giudizio comparando indebitamente la scheda testamentaria del 2005 e quella del 2006, avendo esso valutato i numerosissimi campioni comparativi a disposizione.

In ogni caso si osserva che la doglianza dell'utilizzo della scheda testamentaria del 2005 quale scrittura comparativa sarebbe comunque irrilevante alla luce del principio sancito da Cass., n. 23.851/2011: "Nel procedimento di verifica della scrittura privata, la nullità della consulenza tecnica d'ufficio derivante dal fatto che il consulente si sia avvalso di scritture di comparazione non preventivamente indicate dal giudice (in mancanza di accordo delle parti), a norma dell'art. 217 secondo comma cod. proc. civ., resta sanata, ai sensi dell'art. 157 cod. proc. civ. se non dedotta dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva al deposito della consulenza stessa."

Contrariamente a quanto adombrato nella predetta comparsa conclusionale, non risulta dall'elaborato peritale formatosi nel presente giudizio che la scrittura della scheda testamentaria del 2005 sia l'unica che presenti esclusivamente delle evidenti anomalie di cui non sarebbe stata data dal Collegio Peritale alcuna spiegazione; essa infatti presenta quelle caratteristiche grafiche che sono comparse a partire dagli anni 1997/2000 alle quali sono subentrati ulteriori disturbi che caratterizzano le scritture comparative del periodo 2001-2005.

Con riguardo alla data del "1 giugno 2006" le ausiliarie, a seguito dell'ispezione del testamento, hanno esposto (pagg. 46-47) che "Dal confronto mirato tra la data ("1-6-2006") di 14 rigo e le date indicate, rispettivamente, a rigo 3 e rigo 8 emergono, invece, analogie e nello stesso tempo indici di discordanza, che indirizzano verso un possibile giudizio di diversità di provenienza. Anche tenendo debito conto degli effetti pratici e delle modificazioni che il decorso del tempo ed un contesto di scritturazione differente possono introdurre nel movimento grafico di ciascun individuo, gli elementi differenziali relativi alla direzione e localizzazione dell'energia pressoria lungo i tratti, nonché alle modalità di eseguire i risvolti curvilinei, di corrispondere le distanze intergrammiche sembrano oltrepassare i limiti della variabilità intraindividuale propria della scrittura di ciascun individuo."

A seguito del confronto con le scritture autografe di S.S., hanno affermato (pagg. 91-93; il grassetto è delle ausiliarie) "B) A fronte di elementi di analogia, tra la data di cui a rigo 14 del testamento e le scritture di pugno del de cuius sussistono elementi differenziali a supporto dell'ipotesi di apocrifia della data:

- restringimento (addossamento) intergrafemico nella modalità di apposizione dei primi numeri ("1-6");
- diversa modalità di disporre la data rispetto al margine, con marcato ed ingiustificato debordamento dalla fincatura laterale sinistra del foglio;
- maggior scioltezza ed accuratezza grafica in antitesi rispetto agli indici di involuzione grafomotoria (stentatezze, ammaccature, contrazioni) palesati dalla scrittura del de cuius alla data indicata nel testamento;
- assenza di sfumature apicali in fase di rilascio conclusivo (v. "6");
- assenza di ganci introflessi nei tratti d'avvio della cifra "6".

Si richiamano le immagini di cui alle pagg. 92-94.

Le ausiliarie rispondendo alle osservazioni del consulente di parte del C. hanno così precisato: "la difficoltà di analisi e di identificazione della mano che ha redatto la data in verifica è evidente e risiede nella sua accuratezza esecutiva, nella sua brevità e nel modesto valore qualitativo dei numeri che la compongono. A fronte di rassomiglianza che possono coesistere nella scrittura di numerosi individui e/o che possono essere attribuite ad un procedimento di imitazione, questo collegio ha riscontrato indici di diversità che, in accordo con la scala di giudizi raccomandata dall'European Network of Forensic Handwriting Experts, l'ha indotto a modulare il giudizio conclusivo non in termini di certezza: in particolare, nonostante la presenza di analogie, sussistono elementi differenziali qualitativamente rilevanti e tali da sbilanciare il quadro analitico nella direzione della diversa provenienza della data contestata e della scrittura autografa del testatore. In ogni caso, si ribadisce che anche le caratteristiche grafiche della data, al pari del testo e della sottoscrizione di X2, sono macroscopicamente incompatibili con la grafomotricità espressa dalle scritture autografe di comparazione di quel periodo anagrafico del Sig. S.S." (X2= testamento del 2006 in verifica).

Rispondendo poi alle osservazioni del consulente di parte dei signori M.-S., riprese anche dalla difesa nelle comparse conclusionali del 27 settembre 2019 e del 30 marzo 2021, il quale prospetta la possibilità che i trattamenti farmacologici, sia nel lungo termine sia nell'andamento terapeutico quotidiano, possano avere positivamente influenzato le condizioni del de cuius e con ciò anche la coordinazione motoria, creando nel 2006 un prodotto grafico che presenta un tracciato più stabile e sciolto del precedente datato 15 settembre 2005, le ausiliarie hanno escluso tale possibilità così motivando: "... i campioni comparativi a disposizione del collegio sono numerosissimi e consentono di individuare e discriminare le caratteristiche grafiche correlate diversi periodi della vita del de cuius, nella cui scrittura sono divenute costanti (o comunque persistenti per un lungo periodo) modificazioni significative, con la comparsa (a partire dagli anni 1997/2000) di stentatezze e sensibile indurimento dei tratti propri dell'invecchiamento cerebrale. A tali modificazioni sono subentrati ulteriori disturbi (diminuzione dei potenziali bioenergetici di base, dell'elasticità e della flessibilità; tremori; aumento dell'angolosità) nel periodo 2001/2005 in ragione del decorso del tempo e, anche,

del peggioramento dello stato di salute di S.S.. Poiché la stentatezza, al pari di tutte le caratteristiche grafiche soggettive, può variare con fenomenologie accrescitive o diminutive a seconda delle singole circostanze, non deve sorprendere che la firma autografa del 15 marzo 2005 appaia meno disgrafica di quella del 12 gennaio 2005: ciò nonostante, diversamente da quanto affermato dal CT Ciccolo, la firma più recente non è priva degli indici di stentatezza divenuti persistenti nella grafia del de cuius, che risultano macroscopicamente incompatibili con l'evidente integrità dei potenziali di azione che contraddistingue il testamento 1 giugno 2006."

Il Collegio Peritale ha poi esaustivamente confutato l'assunto della consulente di parte degli eredi di L.S. secondo cui dal confronto analitico tra la data di rigo 14 in X2 e le scritture autografe di comparazione emergono elementi di analogia in base ai quali si deve concludere per l'autenticità della data. Si legge nell'elaborato peritale (pag. 107 e ss.) "L'incompletezza e l'erroneità di tale affermazione sono evidenti, anche a causa della mediocre qualità delle immagini utilizzate dalla collega, che debbono averla tratta in inganno in merito sia alla figura proposta a p. 9, lato sin. (ove è presente, diversamente da quanto affermato dalla Ciccolo, il gancio di avvio al movimento del "6"), sia al confronto riportato a p. 12 in basso (ove i due zeri della data contestata non presentano le asserite analogie nei punti di attacco: quelli della data in verifica partono dall'alto verso il basso, laddove quello comparativo si muove dal basso verso l'alto). In ogni modo, la C.T. Ciccolo non tiene debito conto degli indici di diversità nelle modalità di erogazione dell'energia pressoria lungo i tratti e nello stile espressivo, molto più rilevanti delle asserite rassomiglianze nella strutturazione delle cifre, che impediscono di concludere per l'autografia della data in oggetto."

Considerato che in entrambe le comparse conclusionali gli eredi di L.S. hanno molto insistito sugli elementi di analogia presenti nell'olografo del 2006, si ritiene di riportare quanto affermato dal Collegio Peritale nel paragrafo intitolato "Criteri per il confronto" (pag. 71): "Quindi Le similarità delle differenze sono sempre costantemente presenti in ogni analisi di confronto tra grafo motoria, in valori diversi a seconda del grado di compatibilità grafo motoria. È chiaro che in caso di attribuibilità delle scritture ad una stessa persona si verifica che le similarità diventano sostanziali e che le discordanze assumono il ruolo della secondarietà e della casualità. Al contrario, per poter parlare di non attribuibilità delle scritture ad una persona sono le diversità ad assumere un ruolo sostanziale, mentre Le similarità si presentano con i requisiti della secondarietà e della casualità."

Dalle conclusioni riportate dal Collegio Peritale, che contrastano irrimediabilmente le considerazioni poste dal Tribunale a fondamento della decisione, può pertanto evincersi in maniera inequivocabile che la data "1 giugno 2006" se non può in termini di certezza ritenersi apocrifa, avendo esso confermato il giudizio in termini di possibilità anche in sede di risposta alle deduzioni del consulente di parte del C., tuttavia sicuramente non è stata vergata dal de cuius in quel periodo anagrafico, stante l'incompatibilità tra la redazione della data 1.6.2006 e le sue capacità grafiche dell'epoca.

Tanto basta per poter affermare con certezza che l'ultimo testamento integralmente redatto da S.S. è quello in data 15 settembre 2015 che ha istituito suo erede universale M.C..

La conclusione del Collegio Peritale consente di ritenere superate tutte le questioni sollevate in particolare dagli eredi di L.S. che valorizzano il giudizio di autenticità della data formulato dal primo CTU officiato dal Tribunale, dott. Colombino, e dalla dott.ssa B.. Non può d'altronde tacersi che la stessa dott.ssa B. in sede di esame dibattimentale penale ha sostenuto la tesi di una possibile post datazione della scheda testamentaria del 2006 e che nessuno dei due ausiliari ha approfondito

l'indagine fondamentale espletata nel presente giudizio della corrispondenza della scheda testamentaria del 2006, ed in particolare della data, con la modalità di scrittura di quel periodo anagrafico del de cuius.

È infatti stato esaurientemente motivato dalle ausiliarie officiate da questa Corte il giudizio che se anche fosse autentica, detta data, così come peraltro il testo e la sottoscrizione della scheda, non sarebbe stata apposta dal de cuius in quel periodo anagrafico.

Tale conclusione trova peraltro riscontro nelle prove documentali offerte dal C. che, come sopra detto, con il quarto motivo ha censurato la sentenza per non aver essa dato conto delle prove documentali da lui offerte a sostegno del proprio assunto.

Nella scheda testamentaria del 2006 S.S. scrive che intendeva lasciare i propri averi al Sig. S.L. "per tutte le affettuose assistenze che mi sta prodigando fino alla mia morte". L'utilizzo del gerundio presente sta inequivocabilmente ad indicare che quando il testatore ha redatto il testamento L.S. era una persona che gli stava prodigando "affettuose assistenze".

Risulta comprovato che negli anni 2004-2006 L.S. non si occupava di fatto del cuius.

Si richiamano:

- il verbale di sommarie informazioni del 5.1.2007 (doc. n. 25 C.) rese da M.N., parroco della Chiesa di San Pietro frequentata da S.S. "verso il 10 del mese di maggio 2006 ... si presentò presso la mia sacrestia il S.S. unitamente al C.M. per chiedermi se era possibile attivarmi al fine di trovare una famiglia disposta a trasferirsi a Settimo San Pietro presso l'abitazione del S.S. per prestargli assistenza dietro pagamento di un regolare stipendio...."; Il parroco ha altresì confermato che tutte le spese del funerale erano state pagate dal C.;

- il verbale di sommarie informazioni del 27.1.2007 (doc. n. 26 C.) rese da O.G., che conosceva S.S. da circa quarant'anni, aveva mantenuto con lui rapporti di amicizia e nella primavera del 2006 aveva fatto dei lavori nei suoi terreni, dal quale risulta un interessamento del C. nella gestione dei terreni del de cuius nonché per la sua sistemazione abitativa (nell'ultimo ricovero il de cuius gli aveva detto che non si trovava bene presso la famiglia che l'ospitava e che M. lo aveva portato a vedere un ospizio che sembrava un albergo di lusso); l'informatore ha dichiarato di non conoscere L.S. e che S.S. gli aveva detto che aveva intestato tutte le sue proprietà a C. con un testamento olografo;

- il verbale di sommarie informazioni del 13.11.2007 (doc. n. 27 C.) rese dall'avv. S.P. che, dopo aver detto che aveva rapporti professionali con il de cuius ha riferito di aver visto l'ultima volta costui nel 2004 tra febbraio e marzo, successivamente comunicando con lui scrivendogli a S. S. P. in via G. n. 91. Ha poi soggiunto: "Nel 2005 si presentò nel mio studio il Sig. C.M. ... che mi disse di rappresentare il Sig. S.S. e di curarne gli interessi. Poiché non mi presentò nessuna delega sentii telefonicamente il Sig. S.S. che mi confermò che il C. lo rappresentava in tutto e per tutto. Da allora ho incontrato solo il C. che mi sembrava molto interessato all'esito della causa di cui mi occupavo e che mi riferiva di essere un factotum del S.S.. Alla fine della causa l'ultima somma che mi doveva il S.S. mi fu portata dal C. in studio su mandato del S., era il 24.03.2006, in cui mi portò 708 Euro di S.S."; l'informatore ha poi dichiarato di non aver mai sentito parlare di L.S.;

- la nota del 15 novembre 2006, a firma del Maresciallo S.L., Comandante della Stazione di Sinnai (doc. n. 29 C.) nella quale si legge che il Sig. C. "consegnava a questo comando copia di tutte le chiavi degli immobili in possesso all'uomo

- la nota dell'8 gennaio 2007, sempre a firma del Maresciallo S.L. (doc. n.30 C.) dove si legge: "Per quanto riguarda i rapporti intercorrenti tra il defunto S.S. ed il S.L. ... lo scrivente non è in grado di fornire alcun elemento. Questo perché il S.L. (per) questo Comando è un perfetto sconosciuto. Non è mai stato visto assieme al S.S. dallo scrivente, cosa che invece non si può dire del C.. Oltre ad essere stato visto diverse volte in compagnia dell'uomo, il S.S. ogniqualevolta si presentava presso questo Comando nel discutere del più e del meno usava sempre fare riferimento a tale M. quale persona di sua fiducia che lo aiutava nel disbrigo delle sue pratiche. In effetti quando è stato rinvenuto il corpo del S.S. in data 07.06.2006 le uniche persone presenti erano alcuni cugini del defunto coi quali i rapporti erano pessimi ed il C. il quale nella circostanza ebbe a consegnarmi tutte le chiavi delle abitazioni del defunto che poi venivano consegnate successivamente al S.L. quando questi mi consegnò copia del testamento lasciatogli dal S.S.. In data 28 giugno 2006 si presentava presso questo Comando il signor M.A. ... Il quale ebbe a consegnarmi nella circostanza un suo scritto con il quale mi diceva di aver assistito presso la sua abitazione in vita il S.S., di aver rinvenuto il testamento poi risultato in favore del S.L.. Da quanto mi risulta per colloqui avuti successivamente con lo stesso ed il S.L., questi avrebbe avuto o avrà in dono da quest'ultimo a titolo di ringraziamento per le amorevoli cure assicurate al de cuius la casa campidanese in cui S.S. si suicidò, del valore di oltre un milione di Euro".

Tali disinteressate e sicuramente attendibili dichiarazioni rilevano ai fini della valutazione della dichiarazione a firma A.M., presso cui S.S. aveva vissuto per circa cinque mesi, accudito a suo dire in tutte le necessità, del 28 giugno 2006 consegnata ai Carabinieri da costui (doc. n. 31 C.).

In tale dichiarazione si legge che fin dai primi giorni di convivenza con la sua famiglia, il de cuius gli aveva continuamente ricordato che il suo unico erede sarebbe stato un grande vecchio amico, che andava a trovarlo tutte le settimane a Mandas quando viveva in una casa di riposo e che successivamente lo aveva ospitato a casa sua per circa otto mesi facendogli sentire per la prima volta in vita sua di appartenere ad una vera famiglia. Questo grande amico che si era presentato dopo qualche giorno di convivenza, era L.S. che, a dire del de cuius gli risolveva molti problemi. Egli ha altresì riferito che il giorno che il S. si suicidò, era entrato nella sua camera da letto e aveva notato sulla sua scrivania una grande busta chiusa con scritto il nome di S.L.. Egli lo aveva chiamato per comunicargli la morte ed il ritrovamento della busta chiusa con scritto il suo nome. Il giorno dopo L.S. era andato a casa sua e lui gli aveva consegnato la busta che il S. aveva aperto in sua presenza trovandovi il testamento olografo datato "1 giugno 2006".

Premesso che il ritrovamento del testamento nella busta chiusa nulla rileva ai fini della sua autentica datazione, il racconto del M. appare smentito dalle dichiarazioni degli altri sommari informatori riguardo ai rapporti personali intrattenuti dal defunto nei mesi precedenti alla sua morte ed alla sua volontà di disporre dei suoi beni come manifestata a persone totalmente disinteressate. Peraltro il fatto che egli non si trovasse bene presso l'abitazione del M. risulta dalle dichiarazioni di M.N. ed O.G..

Pare poi in discrasia con l'asserita volontà del defunto di nominare suo erede universale L.S. che sarebbe stata manifestata a dire del M. fin dal gennaio 2006, la datazione " 1 giugno 2006" a ridosso della data della morte.

L'attendibilità di quanto dichiarato dal M. appare altresì inficiata dalla circostanza che in data 29 novembre 2006 L.S. ha trasferito a A.M. e alla coniuge N.S. "fabbricato ad uso civile abitazione al piano terra e primo, con annessa area cortilizia, il tutto censito nel catasto fabbricati al Foglio (...) mappale (...) e dal mappale (...)." Le parti hanno dichiarato che il valore dell'immobile ceduto è pari ad Euro 200.000,00, somma non versata al cedente in quanto costituiva adempimento transattivo dell'obbligo asseritamente assunto da S.S., dante causa di L.S., nei confronti di A.S.F.M. di trasferirgli detto immobile per le prestazioni di assistenza rese. Se si considera che il S.S. è stato ospite della famiglia M.-S. per circa cinque mesi è di tutta evidenza la peculiarità di tale trasferimento immobiliare, considerato il valore dell'immobile dichiarato dalle parti, peraltro di molto inferiore a quello indicato dal Comandante della Stazione dei Carabinieri di Sinnai.

Deve altresì rilevarsi che all'udienza del 13 aprile 2010 in sede penale sono stati depositati nell'interesse di L.S. certificati medici attestanti un ricovero ospedaliero nell'aprile 2005 e uno stato di invalidità al 100% alla data del 28 gennaio 2004 per gravi patologie, certificati richiamati anche dalla sentenza penale; dette condizioni fisiche spiegano la ragione per la quale egli non ha più potuto occuparsi di S.S. e riscontrano il fatto che di lui nel periodo precedente alla sua morte si era occupato M.C..

Le esposte emergenze istruttorie contribuiscono, unitamente alle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio, a formare il convincimento del Collegio che il testamento più recente integralmente redatto da S.S. sia quello datato 15 settembre 2005 a favore del C., che il testamento del 2006 per quanto riguarda il testo e la sottoscrizione è stato redatto in una data di molto anteriore, quando L.S. era vicino al de cuius e che la data del testamento 1 giugno 2006 è stata apposta o da un terzo o anche da S.S. ma in un'epoca sicuramente precedente al settembre 2005.

Se così è, in accoglimento dell'appello di M.C. ed in riforma dell'impugnata sentenza deve dichiararsi costui unico erede di S.S. in forza del testamento olografo datato 15 settembre 2005 pubblicato in data 16 giugno 2006 a rogito dott. M.C., il quale, si ripete, risulta con certezza l'ultimo redatto integralmente dal de cuius prima della sua morte.

- Sulle domande di M.C.

Al riconoscimento dell'autenticità del testamento del 2005 consegue la necessità di scrutinare le ulteriori domande proposte da M.C..

Deve in primo luogo rilevarsi che, come già esposto nell'ordinanza del 9 giugno 2017, le istanze istruttorie non sono state da lui riproposte in sede di conclusioni rassegnate davanti al Tribunale all'udienza del 9 maggio 2016 e devono pertanto ritenersi rinunciate.

Il riconoscimento della qualità di erede in capo a M.C. impone l'accoglimento della domanda di restituzione spiegata nei confronti di E.M., R.S., D.S. e F.S. dei beni costituenti la massa ereditaria.

Con riguardo all'onere probatorio gravante sull'erede che agisce in petizione ereditaria si richiama Cass., n. 7871/2021: "La "petitio hereditatis" si differenzia dalla "rei vindicatio", malgrado l'affinità del "petitum", in quanto si fonda sull'allegazione dello stato di erede, ed ha per oggetto beni riguardanti elementi costitutivi dell'"universum ius" o di una quota parte di esso. Ne consegue, quanto all'onere probatorio, che, mentre l'attore in "rei vindicatio" deve dimostrare la proprietà dei beni attraverso una serie di regolari passaggi durante tutto il periodo di tempo necessario all'usucapione, nella "hereditatis petitio" può invece limitarsi a provare la propria qualità di erede ed il fatto che i beni, al tempo dell'apertura della successione, fossero compresi nell'asse ereditario; pertanto, deve ritenersi inammissibile il mutamento in corso di causa dell'azione di petizione ereditaria in azione di rivendicazione, anche quando non sia contestata dal convenuto la qualità di erede dell'attore, in quanto tale mancata contestazione non fa venire meno la funzione prevalentemente recuperatoria dell'azione ereditaria, ma produce effetti solo sul piano probatorio, senza incidere sulla radicale diversità - per natura, presupposti, oggetto e onere della prova - tra le due azioni."

Ciò premesso, deve affermarsi che l'asse relitto sia composto per quanto riguarda i beni immobili, dai cespiti indicati nella dichiarazione di successione presentata dallo stesso L.S. (doc. n. 6 C.), come indicati nel capo 17) dell'atto di citazione del giudizio di primo grado iscritto al n. 3356/2007 salvo quanto si viene a dire per l'immobile costituito da un fabbricato sito in S. S. P. via G. n. 1, piano T-1, distinto in catasto al F. (...), part. (...) e (...), cat. (...), classe (...), rendita Euro 332,60.

Sull'appartenenza all'asse relitto di tali beni non vi è alcuna contestazione tra le parti

Di tali beni il C. ha altresì depositato copia delle visure catastali (doc. n. 7).

Per quanto riguarda le somme depositate nel conto corrente bancario n. (...) presso la B.N.L., L. C. F. C. alla data del 7 giugno 2006, ivi compreso il contenuto della cassetta di sicurezza nonché le somme depositate nel conto corrente bancario n. (...) presso il B.S., si evidenzia che ai fini istruttori il C. aveva proposto istanza di esibizione agli istituti di credito nonché nei confronti di L.S.. Poiché tale istanza non è stata riproposta in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, essa deve intendersi rinunciata, dovendosi richiamare quanto già deciso con l'ordinanza istruttoria in data 9 giugno 2017.

Parimenti deve intendersi rinunciata la richiesta di esibizione alla Regione Sardegna riguardo alle somme percepite dal de cuius nell'anno 2006 a titolo dei contributi comunitari.

Non risulta pertanto in atti la prova dell'importo delle somme depositate nei conti correnti intestati a S.S. alla data della sua morte, del contenuto della cassetta di sicurezza nonché dei contributi comunitari percepiti da S.S., talché nessuna domanda di restituzione rispetto ad essi può essere accolta.

Deve peraltro osservarsi per completezza che non sussiste in capo agli istituti di credito l'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione.

Disposta la restituzione dei beni immobili nonché dei beni mobili che arredavano le case del defunto e di cui sono state versate in atti le riproduzioni fotografiche, la causa deve essere rimessa in istruttoria e con separata ordinanza deve essere disposta una consulenza tecnica d'ufficio al fine di

quantificare i frutti dei beni facenti parte dell'asse relitto come sopra individuati, spettanti all'erede universale dalla data di notifica dell'atto di citazione di primo grado.

Sulla questione deve essere richiamata la sentenza n. 5091/2010 della Corte di Cassazione: "Il principio della presunzione di buona fede di cui all'art. 1147 cod. civ. ha portata generale e non limitata all'istituto del possesso in relazione al quale è enunciato; pertanto, poiché l'art. 535 cod. civ. stabilisce che le disposizioni in materia di possesso si applichino anche al possessore dei beni ereditari, chi agisce, con l'azione di petizione, per la rivendicazione dei beni ereditari - eventualmente previo annullamento del testamento in base al quale è stato chiamato all'eredità il possessore di buona fede - non può pretendere da quest'ultimo il risarcimento dei danni, ma soltanto i frutti indebitamente percepiti, nei limiti fissati dall'art. 1148 cod. civ."

Il C. ha spiegato anche domanda di risarcimento dei danni per vari titoli di cui alle conclusioni rassegnate ai capi 8), 9) e 10). Salvo quanto si viene ad esporre riguardo alla vendita dell'immobile ai coniugi M.-S. con atto a rogito Notaio P.T. del (...), le domande di risarcimento dei danni devono essere rigettate non avendo l'appellante neppure allegato né tantomeno provato né i fatti lesivi che ne costituirebbero il titolo né i danni che ne sarebbero derivati.

Con riguardo all'immobile oggetto di cessione onerosa in favore dei coniugi M.-S. per l'attività di assistenza prestata nei confronti del de cuius, al fine di decidere sulla domanda di risarcimento dei danni spiegata dal C., deve essere disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertarne il valore di mercato alla data della cessione de qua.

- Sulle spese.

Con riguardo alle spese di lite, deve in primo luogo essere scrutinata l'impugnazione spiegata dai signori O.-M. con il terzo motivo di appello avverso la loro condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di M.C. e di L.S. in relazione al giudizio iscritto al RAC. n. 2249/2008, spese liquidate in Euro 13.000,00 per compensi di avvocato oltre accessori di legge ed oltre le spese di perizia già liquidate, perizie alle quali essi non avevano partecipato in quanto precedentemente svolte, prima della riunione, nel procedimento iscritto al RAC. n. 3356/2007 nel quale essi non erano parte.

Essi hanno lamentato che il Tribunale avesse posto a loro carico le spese di giudizio, peraltro quantificate in misura eccessiva, senza considerare che la proposizione della loro domanda era dipesa esclusivamente dall'incertezza della autenticità dei due testamenti olografi a favore di M.C. e L.S. talché sussistevano pienamente i giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di lite, tenuto conto della mancanza di colpa processuale e della antigiuridicità della condotta delle parti.

Deve in primo luogo richiamarsi la pronuncia della Corte di Cassazione n. 13.151/2017: "In sede di gravame, nel vigore dell'art. 342 c.p.c., come novellato dall'art. 54, comma 1, lett. a), del D.L. n. 83 del 2012 (conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012), qualora venga impugnato il capo della sentenza di primo grado con il quale l'appellante sia stato condannato al pagamento delle spese processuali in applicazione del principio della soccombenza, non è ammissibile il motivo che deduca soltanto "l'ingiustizia" della decisione, senza specificare le circostanze, costituenti gravi ed eccezionali ragioni, per le quali, secondo l'appellante stesso, il giudice avrebbe potuto compensare tra le parti le spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo applicabile "ratione temporis")."

Tanto premesso, ad avviso della Corte, la riforma della sentenza impugnata nei termini sopra esposti, impone una rivisitazione della statuizione delle spese di lite all'esito complessivo della lite.

Il riconoscimento di M.C. quale erede di S.S. impone infatti di ritenere ricorrenti le gravi ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. per dichiarare compensate le spese di lite di entrambi gradi del giudizio tra i signori O.-M. e gli eredi di L.S..

Secondo il principio della soccombenza i signori O.-M. devono invece essere condannati alla rifusione delle spese di lite del primo grado del giudizio in favore di M.C., che si quantificano in Euro 11810,00 in relazione allo scaglione "valore indeterminabile complessità alta" di cui al D.M. n. 55 del 2014 come modificato dal D.M. n. 37 del 2018, applicandosi la riduzione di cui all'art. 4 per la fase istruttoria, considerata la consistenza dell'attività difensionale tenuto conto che gli accertamenti peritali sono stati espletati nel giudizio promosso da M.C. iscritto al Rac. n. (...), prima della riunione ad esso di quello da essi promosso.

In relazione all'anzidetto scaglione sono liquidate anche le spese del presente grado del giudizio, secondo i valori medi per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.

Non si ritiene infatti che rispetto al C. sussistano giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite alla luce di quanto sopra esposto riguardo al difetto di interesse ad agire dei signori O.-M., stante la sussistenza di un testamento pubblico recenziore rispetto a quello da essi fatto valere nonché l'infondatezza delle domande di invalidità dei testamenti olografi correlate all'asserito stato di incapacità naturale del testatore.

Il motivo di impugnazione deve ritenersi fondato in relazione alla censura avverso la condanna al pagamento delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio che sono state effettuate, come sopra detto, nel procedimento n. 3356/2007 prima della riunione ad esso di quello da essi promosso.

La regolamentazione delle spese nel rapporto processuale M.C. - eredi L.S. è rimessa alla sentenza definitiva

Con separata ordinanza si dispone la prosecuzione del giudizio tra M.C. e gli eredi di L.S..

P.Q.M.

La Corte di Appello di Cagliari dispone la separazione dei due giudizi riuniti iscritti al Rac. n. (...) e al Rac. n. (...);

Nel giudizio iscritto al Rac. n. (...), definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata:

1. Dichiarare inammissibili le domande proposte da G.F.O., G.M., A.M. nel giudizio iscritto al Rac. n.(...) con atto di citazione davanti al Tribunale di Cagliari in data 6 febbraio 2008 aventi ad oggetto l'impugnazione dei testamenti olografi in data 15 settembre 2005 e 1 giugno 2006 per difetto di interesse ad agire;

2. Dichiara che il testamento olografo datato il 15 settembre 2005 pubblicato in data 16 settembre 2006 con rogito atto notaio M.C. è genuino in ogni sua parte, è proveniente da S.S. ed è l'ultimo testamento da lui integralmente redatto e per l'effetto, dichiara M.C. erede universale di S.S.;

3. Condanna G.F.O., G.M. e A.M. alla rifusione delle spese di lite di entrambi gradi del giudizio in favore di M.C. che liquida per il primo grado in Euro 11.810,00 oltre accessori di legge e per il presente grado in Euro 13.635,00 oltre accessori di legge;

4. Dichiara compensate le spese di lite di entrambi gradi del giudizio tra G.F.O., G.M. e A.M. e gli eredi di L.S. (E.M., R.S., D.S. e F.S.);

5. Da atto della sussistenza dei presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte degli appellanti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13 D.P.R. n. 115 del 2002;

Nel giudizio iscritto al Rac. n. (...), non definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza impugnata:

6. Dichiara che il testamento olografo datato il 15 settembre 2005 pubblicato in data 16 settembre 2006 con rogito atto notaio M.C. è genuino in ogni sua parte, è proveniente da S.S. ed è l'ultimo testamento da lui integralmente redatto e per l'effetto, dichiara M.C. erede universale di S.S.;

7. Dichiara che l'asse relitto è costituito dai beni immobili indicati nella dichiarazione di successione presentata da L.S. e riportati nel capo 17) dell'atto di citazione di primo grado iscritto al Rac n. (...);

8. Condanna gli eredi di L.S., E.M., R.S., D.S. e F.S. a restituire a M.C. i predetti beni immobili salvo il fabbricato sito in S. S. P. via G. n. 1, piano T-1, distinto in catasto al F. (...), part. (...) e (...), cat. (...), classe (...), rendita Euro 332,60, oltre i beni mobili e gli arredi delle case di abitazione del de cuius;

9. Rigetta le domande di risarcimento dei danni proposte da M.C. ai capi 8), 9) e 10), ad eccezione della domanda di risarcimento dei danni relativi alla vendita dell'immobile di cui al capo 8);

10. Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Cagliari, il 13 ottobre 2021.

Depositata in Cancelleria il 29 ottobre 2021